

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 17 del 14.11.07

PROPONENTE: Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAIO"

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Preso atto che in data 24.10.07 acquisita al protocollo del Parco al n. 4238, la *Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.*, con sede in Levigliani, trasmetteva a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di variante al progetto di coltivazione del sito denominato *CAVA PIASTRAIO* in comune di *Stazzema*;

Viste le proprie determinazioni n. 4 del 30.01.03, n. 19 del 07.11.07 e n. 7 del 02.08.07 relative al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAIO" e successive varianti;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco;

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Preso atto che la Commissione, nella seduta del 12.11.07 ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta, assumendo gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto di coltivazione già autorizzato e delle integrazioni riferite alla variante in oggetto, quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto comprensivo della variante proposta richiamando le prescrizioni già impartite con PCA n. 4 del 30.01.03, n. 19 del 07.11.07 e n. 7 del 02.08.07;

DETERMINA

di confermare la validità della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché del **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, espressi con propria determinazione n. 4 del 30.01.03, anche per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA PIASTRAIO, acquisita al protocollo del Parco in data 24.10.07 al n. 4238;

di confermare il **Programma di Gestione Ambientale** delle determinazioni n. 4 del 30.01.03 e 7 del 02.08.07 come di seguito richiamato e aggiornato:

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività previste nella prima fase, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) *non è ammessa la vagliatura del detrito ai sensi della Delibera del Consiglio Direttivo n. 33/07;*
- b) *si indica di utilizzare la tecnologia del georadar in luogo delle perforazioni;*
- c) *si vieta l'utilizzo del ravaneto;*
- d) *si prescrive il mantenimento, anche nel periodo di minima portata, dello stato idrico delle sorgenti di Mosceta;*
- e) *in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste nella seconda fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- f) *Si prescrive l'impiego di materiale vegetale di origine autoctona, escludendo l'idrosemina;*
- g) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- h) *I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- j) *Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- k) *Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

DETERMINA ALTRESI'

di stabilire che la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, rientrano nei limiti temporali già definiti con la determinazione di PCA n. 4 del 30.01.03 ovvero avrà scadenza in data 09.10.08;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema e alle A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via

**il Direttore
dott. Antonio Bartelletti**

giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**

Det. p.c.a. 17/07